

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014**

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S1, S2, S12 e S13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore

acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole e nuove imprese acquicole, ossia imprese svolgenti attività di acquacoltura regolarmente autorizzate con sede legale /operativa nel territorio della Regione Piemonte. L'attività di acquicoltura è individuata dal codice ATECO 03.22 (acquicoltura in acque dolci e servizi connessi), risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della camera di Commercio. Per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo): <ul style="list-style-type: none"> - Avere commesso grave violazione della norma della PCP; - Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore: <ul style="list-style-type: none"> - viene presentato un piano aziendale; - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto, redatta da un tecnico abilitato; - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola.
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

OPERAZIONE A REGIA

Le operazioni proposte non devono riguardare allevamenti di organismi geneticamente modificati (art. 46 paragrafo 4 Reg. (UE) n. 508/2014)

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

lett. a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

lett. b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

lett. c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

lett. d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

lett. f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

lett. g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

lett. h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari, (a titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all'attività acquicola principale dell'impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione, ecc.).

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale). Non sono invece ammessi interventi finalizzati alla vendita diretta, in quanto trattasi di una fase dell'attività principale e, quindi, non complementare ad essa.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.

Ai fini del presente Bando non sono finanziabili i seguenti interventi, riferibili alle sottomisure 2.48 lettere e), i), j) e k):

- Investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse.
- Investimenti volti ad ottenere una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica.
- La promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.
- L'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:

- **€ 340.604,07** di cui:

- € 170.302,04 (50%) quota FEAMP;
- € 119.211,42 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 51.090,61 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

lett. a) € 90.000,00=€/€ 10.000,00=

lett. b) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

lett. c) € 90.000,00=€/€ 10.000,00=

- lett. d) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
lett. f) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
lett. g) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
lett. h) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

Per ogni lettera non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo “7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese” e, per quanto concerne la conclusione del progetto, si rimanda al paragrafo “7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo” dell’Allegato A “DA di Misura Parte A – GENERALI” al presente Bando.

1.7 Varianti in corso d’opera

Le varianti in corso d’opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione” approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte” approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell’Allegato A “DA di Misura Parte A – GENERALI” del presente Bando.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti).

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento al “*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte*” approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale “*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte*” in data 09.11.2018.

2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione (ad esempio, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l’azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all’attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.).

Nota inerente la lettera f).

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziabili sulle Misure 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” e 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

Si specifica che il beneficiario della Misura 2.48 è esclusivamente l’impresa di acquacoltura che, se nell’ambito delle proprie attività di allevamento svolge anche quella di trasformazione, può ricevere un finanziamento a valere sulla suddetta Misura.

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziate a valere sulla Misura 5.69 il cui beneficiario finale sono le PMI.

Qualora un'impresa acquicola sia anche un'impresa che tra le proprie attività ha la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, questa potrà accedere al bando relativo alla Misura 5.69.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
- attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- opere edili finalizzate alle attività complementari;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di *software/hardware*;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operatore: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi di acqua dolce di interesse commerciale;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; in casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente; tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; in ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
 - b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione;
- L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione; a tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
 - a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
 - d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;

- e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile; tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale/anno e solo qualora non sia prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo *software* specifico/specialistico¹;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.), da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

Spese ammissibili in riferimento all'art. 48, par. 1 lett. a, b, c, f ed h:

Per tali interventi è, altresì, ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo ed autocarro);
- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero;
- l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto di materiale vivo.

Limitatamente alla lettera h) sono altresì ammessi:

- b) mezzi utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada".

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura o che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- relativamente alla lettera h): interventi finalizzati alla vendita diretta, in quanto trattasi di una fase dell'attività principale e, quindi, non complementare ad essa;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, in tema di *“Acquisto di materiale usato”*;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- *software* non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della Misura;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al presente Bando.

Il beneficiario deve acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica iniziale del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, debbono essere descritti in maniera sintetica (massimo 20 pagine):

- soggetto proponente: descrizione dell'attività e degli anni di esperienza dell'impresa, descrizione organizzativa dell'impresa esplicitativa della capacità amministrativa e operativa, organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati (ai sensi dell'art. 125 par. 3 d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);

- descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali esistenti, con indicazione delle loro potenzialità;
- localizzazione puntuale dell'intervento con indicazione dei mappali interessati;
- descrizione adeguatamente particolareggiata dell'intervento e della sua natura;
- finalità e obiettivi specifici;
- coerenza con gli obiettivi della misura;
- motivi che giustificano la realizzazione dell'intervento; descrizione delle strutture dopo l'investimento e la previsione delle ricadute attese in termini economici;
- eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE, stato, Regione, ecc.);
- piano economico finanziario progetto (specificare le fonti di finanziamento del progetto presentate).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo di redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- ove pertinente: valutazione dell'impatto ambientale redatta secondo le norme vigenti;
- descrizione delle caratteristiche dell'azienda;
- conto di gestione riferito al triennio precedente (come nelle tabelle nell'allegato SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO);
- conto di gestione previsionale (come nelle tabelle nell'allegato SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO);
- questionario tecnico economico e sociale sulla situazione aziendale prima della realizzazione del progetto, redatto secondo le tabelle nell'allegato SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO;
- eventuali certificazioni di prodotto o di processo e ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.

N.B. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal FEAMP, tenendo in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

Ambito territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio della Regione Piemonte con esclusione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Il divieto è riferibile:

- Alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura.
- Ad interventi su impianti già esistenti qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree. Il divieto non si applica qualora l'intervento non generi un peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto; a tal fine deve essere allegata una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ² (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	

² Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	$C = \text{Costo investimento tematico} / \text{Costo totale dell'investimento}$	0,8	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	$C = \text{Costo investimento tematico} / \text{Costo totale dell'investimento}$	0,7	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

Per quanto non trattato nel presente allegato, si rimanda al paragrafo "5.1 La selezione delle operazioni" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al presente Bando.

8. INTENSITA' DELL'AUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE³, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

³ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

E' possibile l'erogazione di un anticipo fino al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro 30 giorni a decorrere dall'atto di notifica del contributo.